



# COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

### OGGETTO:

**L.R. n. 2/2009 e s.m.i. - Individuazione aree sciabili**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Presidente	Sì
2. ANDROLETTI FEDERICA - Consigliere	Sì
3. BADANI MAURO - Consigliere	Sì
4. BESANA CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. BONZANI ALESSIO - Consigliere	Sì
6. CANTONI IGNAZIO - Consigliere	Sì
7. MAZZETTI MARGHERITA - Consigliere	Sì
8. MINOGGI DANIELE - Consigliere	Sì
9. PIRINOLI DEBORA - Consigliere	Sì
10. PRELLI DANIELE - Vice Sindaco	Sì
11. RAMONI ROCCO EUGENIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Salina Dott.ssa Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Barbazza Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- Il Comune di Malesco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. D.G.R. n 33 – 19208 del 19/05/1997;
- Con D.G.R. n.30-1065 del 16/02/2015 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante Strutturale VS 2009 al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio.

**Premesso inoltre che** la L. R. n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna” all'art. 2, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.

**Considerato che** ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 della citata L.R. 2/2009 i Comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, i comuni propongono con propria deliberazione alla Regione:

- a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
  - b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
  - c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
  - d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
  - e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
  - f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
- Trasmettendo la relativa documentazione alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione;

**Atteso che** ai sensi dell'art. 5bis comma 1 della citata L.R. 2/2009 e s.m.i. i Comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di individuazione delle aree sciabili, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nel caso di PRGC adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico.

**Vista** la documentazione predisposta dall'Ing. Franco Falciola, dal Dott. Geol. Francesco d'Elia e dalla Dott.ssa Agr. Monica Ruschetti, ai quali è stato affidato l'incarico per la redazione della documentazione di adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 89-13029, riguardante l'individuazione delle aree sciabili nel Comune di Malesco e comprende i seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione Illustrativa
- Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000
- Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1: 2.000
- Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000
- Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000
- Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000

- Elab. Geo-1 “Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva”
- Elab. Geo-2, Tav. 1: Pista di Fondo Loana – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 2.000
- Elab. Geo-3, Tav. 2: Pista di Fondo Loana – Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000
- Elab. Geo-4, Tav. 3: Pista di Fondo Loana – Carta di sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 5.000
- Elab. Geo-5, Tav. 1: Piste di Cui Dariolo – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 1.000
- Elab. Geo-6, Tav. 2: Piste di Cui Dariolo – Carta localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000
- Elab. Geo-7, Tav. 3: Piste di sci Cui Dariolo – Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 2.000

**Dato atto** che, ai sensi dell'allegato A punto 1.2 alla D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 89-13029, con Delibera di C.C. n. 12 del 10/04/2019 è già stato approvato il Progetto Preliminare della Variante Parziale, comprensivo dell'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS.

**Richiamato** l'art. 14 della L.R. 2/2009 e s.m.i., che ai commi 1-3 testualmente recita:

1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.
2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano è presentata all'amministrazione pubblica competente.
3. Ove non altrimenti costituita, la servitù di pista può essere imposta coattivamente anche sulle piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Richiamato** l'art. 15 della L.R. 2/2009 e s.m.i., che testualmente recita:

1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:
  - a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;
  - b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;
  - c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
  - d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
  - e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

- f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
- g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrate di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
- h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;
- i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle rete elettrica e idrica;
- j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
- k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;
- l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
- m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
- n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
- o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione dei sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;
- p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o);
- p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile e di sviluppo montano è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5bis comma 7 della L.R. 2/2009 sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva, subordinatamente all'obbligo previsto dall'articolo 21, comma 6.

**Rilevata** la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i.

**Richiamato** il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**Richiamato** lo Statuto comunale;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa espressa dal responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

**CON** voti unanimi favorevoli n.11 su n. 11 presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di adottare la proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Malesco ai sensi della L.R. 2 del 26/01/2009, così come rappresentate nella documentazione predisposta dall'ing. Franco Falciola, del Dott. Geol. Francesco d'Elia e della Dott.ssa Agr. Monica Ruschetti, costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione Illustrativa
  - Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000
  - Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1: 2.000
  - Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000
  - Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000
  - Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000
  - Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000
  - Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000
  - Elab. Geo-1 “Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva”
  - Elab. Geo-2, Tav. 1: Pista di Fondo Loana – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 2.000
  - Elab. Geo-3, Tav. 2: Pista di Fondo Loana – Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000
  - Elab. Geo-4, Tav. 3: Pista di Fondo Loana – Carta di sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 5.000
  - Elab. Geo-5, Tav. 1: Piste di Cui Dariolo – Carta geologica e geomorfologica con sovrapposizione delle aree sciabili in scala 1: 1.000
  - Elab. Geo-6, Tav. 2: Piste di Cui Dariolo – Carta localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) in scala 1: 5.000
  - Elab. Geo-7, Tav. 3: Piste di sci Cui Dariolo – Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea in scala 1: 2.000
2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici alla Regione Piemonte per l'approvazione della individuazione delle aree sciabili.
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio, allo svolgimento di tutte le incombenze derivanti dall'approvazione del presente provvedimento.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese,

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 10/04/2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Antonella Salina

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale  
F.to : Salina Dott.ssa Antonella

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/04/2019 al 28/04/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Malesco, li 13/04/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Salina Dott.ssa Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Malesco, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Salina Dott.ssa Antonella